COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 4

Tutte le acque sorgive nascenti nel Monte di Portofino che si riconoscono necessarie alla conservazione della flora e della fauna, non potranno essere captate e condotte fuori del territorio del Monte o comunque erogate in zone basse rispetto alla loro sorgente, cosi' da portare pregiudizio alla vegetazione della zona alta del Monte.

Per evitare il prosciugamento del territorio del Monte di Portofino, gli acquedotti ora esistenti, compresi quelli dei comuni di Camogli e Santa Margherita, non potranno aumentare, con le derivazioni dal territorio del Monte di Portofino, la dotazione idrica di cui attualmente godono.

Qualsiasi lavoro da eseguirsi sia da Enti, sia da privati, riferentesi alla ricerca, alla cattura, alla derivazione, alla manutenzione dei manufatti e delle condutture, ed alla utilizzazione delle acque sorgenti nel territorio del Monte di Portofino non potra' essere intrapreso se non si sara' preventivamente ottenuta l'autorizzazione dell'Ente autonomo, costituito ai sensi del successivo art. 6.

Contro la negata autorizzazione e' ammesso ricorso, nei dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al prefetto della provincia di Genova.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it